



Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche

**Proposta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
revisione del D.M. 1° agosto 1996:**

**Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e
determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato**

Roma, 23 maggio 2002

Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Abitante equivalente (AE): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.
 - b) Acqua ad usi civili: è l'acqua convogliata nella rete acquedottistica, con esclusione di quei volumi erogati attraverso impianti dedicati per uso agricolo, industriale e ambientale.
 - c) Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
 - d) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
 - e) Acque reflue urbane: le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
 - f) Ambito: il soggetto giuridico istituito in ciascun ATO (cfr. lett g) secondo le forme di cooperazione tra Comuni e Province ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge 5 gennaio 1994 n. 36.
 - g) ATO: acronimo di Ambito Territoriale Ottimale, area territoriale definita dalle Regioni secondo le disposizioni previste all'art. 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994 n. 36.
 - h) Capitale investito: è costituito dalle immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei fondi ammortamento e dei relativi contributi a fondo perduto.
 - i) Carico inquinante: la quantità di sostanza organica contenuta nell'acqua reflua affluente all'impianto, espressa in domanda chimica di ossigeno (COD).
 - j) Comitato: Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 5 gennaio 1994 n. 36.
 - k) Convenzione di gestione: convenzione che regola i rapporti tra l'Ambito e il soggetto gestore del servizio idrico integrato, il cui schema-tipo è disciplinato da atti regionali ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge 5 gennaio 1994 n. 36.
 - l) D. Lgs. 152/99: il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE

relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”.

- m) Gestore: il soggetto che gestisce i servizi idrici integrati in base alla convenzione di gestione di cui all'art. 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 36.
- n) ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente, disciplinato dal D. Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni;
- o) Legge n. 36/94: legge 5 gennaio 1994, n. 36.
- p) Metodo: Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento, approvato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge n. 36/94.
- q) Piano di Ambito: programma degli interventi accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo, previsto dall'art. 11, comma 3 della legge n. 36/94.
- r) Rifiuti liquidi: si intendono le seguenti acque reflue non conferite tramite rete fognaria:
 - 1. rifiuti liquidi provenienti dal ciclo tecnologico collegato alla gestione dei rifiuti, generalmente costituiti da percolati da discarica per RSU, di cui all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 152/99;
 - 2. rifiuti liquidi provenienti dal ciclo tecnologico collegato alla gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 152/99, costituiti da:
 - rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori-limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
 - rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
 - materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
- s) RSU: rifiuti solidi urbani.
- t) Servizio idrico integrato: è il servizio di cui all'articolo 4, lettera f) della legge n. 36/94, costituito dai seguenti servizi:
 - 1. servizio di acquedotto: servizio costituito dalle fasi di captazione, adduzione e distribuzione per:
 - usi domestici.
 - usi non domestici, intesi come utenze pubbliche (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.), utenze commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) e utenze agricole e industriali, purché in

queste ultime due categorie il volume di acqua venga erogato tramite l'acquedotto e non attraverso impianti dedicati.

2. Servizio di depurazione acque reflue: servizio di trattamento presso gli impianti di depurazione di tutte le acque reflue domestiche e industriali scaricate in pubblica fognatura.
 3. Servizio di fognatura: servizio di raccolta e convogliamento delle acque reflue domestiche e industriali scaricate in pubblica fognatura.
- u) Usi non domestici non potabili: sono inclusi in questa tipologia l'erogazione di acqua per usi industriali, irrigui, ambientali effettuata dal Gestore attraverso opere dedicate, come ad esempio le acque destinate al riuso provenienti dagli impianti di depurazione.
- v) Utente: il titolare di contratto di somministrazione, per uso privato o pubblico, con o senza corresponsione di tariffa, con esclusione delle somministrazioni per fontane pubbliche e per idranti stradali e antincendio, situati sul suolo pubblico.
- w) Utenza produttiva di fognatura e depurazione: l'utenza commerciale, agricola o industriale autorizzata allo scarico in pubblica fognatura ed al trattamento depurativo dei reflui in conformità all'art. 45 del D.Lgs. 152/99.
- x) Utente domestico con contatore del diametro minimo: il titolare di contratto con somministrazione misurata mediante contatore avente il minor diametro tra quelli utilizzati.
- y) Volume erogato: il volume di acqua fornito all'utenza e misurato con contatore.
- z) Volume trattato nell'impianto di potabilizzazione: la quantità di acqua grezza potabilizzata nell'impianto in un anno.

Articolo 2 – Campo di applicazione

1. Il Metodo si applica alle gestioni del servizio idrico integrato istituito a norma degli articoli 8 e 9 della legge n. 36/94.
2. Il Metodo non si applica alle gestioni in concessione esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 36/94, le quali, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge citata, continuano fino alla scadenza, osservando le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In mancanza di tali disposizioni, viene stipulato un atto aggiuntivo per regolare la tariffa per il periodo residuo di durata della concessione, tenendo conto dei principi e criteri di cui al presente Metodo.

Titolo II – Determinazione della tariffa di riferimento

Articolo 3 – Computo della tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento del servizio idrico integrato è determinata mediante l'addizione delle componenti di costo definite nel successivo titolo III sulla base della seguente formulazione:

$$T_n = C_n + A_n + R_n + CC_n$$

dove:

T_n è la tariffa dell'anno n

C_n è la componente dei costi operativi relativa all'anno n, disciplinata dal successivo articolo 8;

A_n è la componente relativa agli ammortamenti all'anno n, disciplinata al successivo articolo 9;

R_n è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito all'anno n, disciplinata al successivo articolo 10;

CC_n è la componente relativa al canone di concessione all'anno n, disciplinata al successivo articolo 11.

Nel calcolo della tariffa si considerano le componenti di costo, tutte derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie del Piano di Ambito, in valori unitari (€/mc), rapportandone il rispettivo ammontare alla quantità di acqua erogata.

Le componenti di costo utilizzate nel computo della tariffa di riferimento sono ripartite dall'Ambito tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione. Il Comitato, con apposito provvedimento, definirà le linee guida per la separazione contabile delle componenti di costo tra i servizi di cui al precedente periodo.

2. Tra un anno ed il successivo, gli aumenti tariffari non possono risultare superiori alla somma del tasso di inflazione programmato e del limite di prezzo:

$$T_n \leq T_{n-1} \times (1 + P_n + K_n) \quad [2]$$

dove, oltre ai simboli definiti in precedenza, si ha:

P_n è il tasso di inflazione programmato per l'anno n,

K_n è il limite di prezzo, riferito all'anno n, disciplinato al successivo articolo 6.

3. La somma di costi operativi, ammortamento e remunerazione sul capitale investito, non può avere incrementi superiori alla somma del tasso di inflazione programmato e del limite di prezzo, diminuita della percentuale di miglioramento di efficienza:

$$(C_n + A_n + R_n) \leq (C_{n-1} + A_{n-1} + R_{n-1}) \times (1 + P_n + K_n - X_n) \quad [3]$$

dove, oltre ai simboli definiti in precedenza, X_n è la percentuale del miglioramento di efficienza che si applica nell'anno n, disciplinata al successivo articolo 7.

Articolo 4 – Modulazione temporale della tariffa di riferimento

1. Al fine di ridurre le variazioni nel tempo dei corrispettivi applicati agli utenti e di rendere compatibile la dinamica degli investimenti con quella tariffaria, l'Ambito può adottare, nel rispetto del limite di prezzo, un meccanismo finanziario che, anche attraverso l'impiego del fondo vincolato di cui all'articolo 20, comma 2, consenta aumenti della tariffa di

riferimento dei primi anni per finanziare investimenti futuri oppure consenta aumenti della tariffa di riferimento degli anni futuri per investimenti effettuati nei primi anni e privi della relativa copertura tariffaria.

Articolo 5 – Computo della tariffa di riferimento del primo anno

1. La tariffa di riferimento del primo anno di applicazione del Metodo è determinata mediante l'addizione delle componenti di costo operativo, ammortamenti, remunerazione del capitale investito e canone di concessione riferite al primo anno di esercizio.
2. La tariffa del primo anno non può superare la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, aumentata del tasso di inflazione programmato e del limite di prezzo relativo al primo anno di esercizio.
3. La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti equivale alla somma delle seguenti voci:
 - Il fatturato di tutte le gestioni interessate riferito alla fornitura di acqua potabile, considerando il maggior valore tra quello corrispondente all'esercizio annuale immediatamente precedente all'applicazione del Metodo e quello risultante dalla media dei fatturati degli ultimi tre esercizi annuali precedenti all'applicazione del Metodo;
 - L'importo corrispondente alle tariffe di fognatura e depurazione, con esclusione della parte riferita alle utenze di cui non si preveda, nel Piano di Ambito, l'effettuazione del servizio.

A tale somma sono aggiunte le voci, ove non già contabilizzate nel calcolo della tariffa, relative a:

- canoni dell'utilizzazione di acqua pubblica;
 - costo dell'acqua acquistata da terzi;
 - oneri per le aree di salvaguardia derivanti dalla normativa vigente;
 - ratei dei mutui in essere.
4. Nel caso in cui dal fatturato globale non fosse possibile ricavare una base attendibile per il calcolo della tariffa media ponderata, questa è fissata dall'Ambito, su parere del Comitato, che si esprime su documentata e motivata richiesta.
 5. Nel caso in cui l'inserimento delle voci non contabilizzate in precedenza, di cui al comma 3, nella tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, ne comporti una crescita superiore al 20% rispetto al valore corrispondente alla somma del fatturato per il servizio di acquedotto e quello relativo a fognatura e depurazione, l'Ambito rivolge motivata domanda, informandone anche la Regione, al Comitato che, previa istruttoria, autorizza la deroga, stabilendo contestualmente le misure correttive necessarie ad evitare impatti di rilievo sull'utenza.

Articolo 6 – Il limite di prezzo K_n

1. La percentuale del limite di prezzo riferita all'anno n , indicata con K_n , da impiegare nel computo dei vincoli di incremento tariffario secondo le condizioni stabilite all'articolo 3, commi 2 e 3, è deliberata dall'Ambito entro i valori massimi seguenti:

- per il primo esercizio annuale a partire dall' istituzione del servizio idrico integrato, il limite K_1 , da applicare alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti come calcolata al precedente articolo 5, è determinato nel modo seguente:
 - per tariffa media ponderata
 - inferiore a €0,60 al mc, riferita al 2002, e comprensiva dei servizi del ciclo: $K_1 = 25\%$;
 - superiore a €1,00 al mc: $K_1 = 7,5\%$;
 - compresa tra 0,60 €/mc e 1,00 €/mc si applica il coefficiente K_1 risultante da interpolazione lineare tra i due valori esterni sopraindicati;
 - per gli esercizi annuali successivi al primo, il limite di prezzo K_n , da applicare sulla tariffa di riferimento dell'esercizio precedente, è determinato nel modo seguente:
 - per tariffa di riferimento dell'esercizio precedente
 - inferiore a €0,70 al mc $K_n = 10\%$;
 - superiore a €1,20 al mc, $K_n = 5\%$;
 - compresa tra €0,70 e €1,20 al mc si applica il coefficiente risultante da interpolazione lineare tra i due valori esterni sopraindicati.
2. Le soglie tariffarie indicate al comma precedente sono adeguate ogni anno applicando l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo.

Articolo 7 – Il miglioramento di efficienza X_n

1. Per ciascun anno compreso nell'intero arco dell'affidamento, l'Ambito determina, prima dell'affidamento medesimo, la percentuale di miglioramento di efficienza X_n riferita a tale anno. Qualora il primo esercizio di gestione del servizio idrico integrato sia inferiore all'anno, l'Ambito può decidere di applicare la percentuale di miglioramento della efficienza a partire dal secondo esercizio.
2. Ad ogni revisione tariffaria l'Ambito può determinare nuovi valori del termine X_n , che rimangono fissi fino alla revisione tariffaria seguente.

Titolo III – Definizione delle componenti di costo

Articolo 8 – Costi operativi

1. La componente tariffaria relativa ai costi operativi C_n deve essere stimata al netto dei costi capitalizzati e dei costi per costruzioni in economia, e comprende, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile:

- B6) Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
 - B7) Costi per servizi;
 - B8) Costi per godimento di beni di terzi (al netto del canone di concessione);
 - B9) Costo del personale;
 - B10.d) Svalutazioni dell'attivo circolante e dei crediti a breve;
 - B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - B12) Accantonamento per rischi;
 - B13) Altri accantonamenti;
 - B14) Oneri diversi di gestione (esclusivamente quelli relativi alla gestione caratteristica e non aventi natura finanziaria, fiscale o straordinaria);
2. Il totale dei costi operativi di cui al comma 1, calcolato sull'insieme dei costi operativi di acquedotto, fognatura e depurazione, non può essere superiore di oltre il 30% al corrispondente valore dei costi operativi di riferimento, calcolati secondo quanto previsto ai commi 4 e 5. Tale vincolo deve essere rispettato per ciascun anno del periodo di affidamento.
 3. L'inclusione nel Piano di Ambito di una componente relativa ai costi operativi superiore di oltre il 30% a quella di riferimento deve essere autorizzata dal Comitato su motivata richiesta dell'Ambito, comunicata anche alla Regione. In tale richiesta l'Ambito precisa gli adeguamenti gestionali e i tempi di recupero della produttività necessari per rientrare nel limite di cui al comma 2.
 3. I costi operativi di riferimento del Metodo devono essere calcolati, per ciascun anno del Piano di Ambito e su ciascun segmento del servizio idrico integrato, secondo la classificazione seguente:

a) Servizio acquedotto (COAP)

$$COAP = 0,56 \cdot [1,1 \cdot (VE)^{0,67} \cdot (L)^{0,32} \cdot (IT)^{0,1} \cdot e^{\left(0,2 \frac{U_{tdm}}{U_{tT}}\right)}] + EE + AA$$

dove:

- COAP = Spese funzionali per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua ad usi civili (migliaia di €/anno)
- VE = Volume erogato (migliaia di mc/anno)
- L = Lunghezza delle reti previste espressa in km, escluse le reti di derivazione di utenza che si estendono dalla condotta stradale fino al gruppo di misura
- U_{tdm} = Utenti domestici con contatore di diametro minimo
- U_{tT} = Utenti totali
- EE = Spese energia elettrica (migliaia di €/anno)
- AA = Costo dell'acqua acquistata da terzi (migliaia di €/anno), di cui all'articolo 18
- IT = Indicatore difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione

$$IT = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^N (V_i \times Cu_i) + V_{nt} \times 0,01}{\sum_{i=1}^N V_i + V_{nt}}$$

dove:

- V_i = Volume trattato dall'impianto i-esimo ed erogato all'utenza
- Cu_i = Coefficiente di costo unitario per l'impianto i-esimo.
- N = Numero impianti gestiti.
- V_{nt} = Volume non sottoposto a trattamento ed erogato

Il coefficiente adimensionale di costo unitario dell'impianto i-esimo deve essere individuato nella seguente tabella, in base al volume trattato ed alle tipologie di trattamento di cui alle vigenti disposizioni.

Tabella 1: Coefficienti di costo unitario

Tipo di trattamento	Classi delle dimensioni (mc/giorno)				
	<1.000	≥1.000 - <5.000	≥5.000 - <10.000	≥10.000 - <25.000	≥25.000
<i>Da sorgente, da falda sotterranea</i>					
Disinfezione	0,85	0,36	0,23	0,17	0,13
Trattamento A1 (*)	1,28	0,97	0,84	0,76	0,71
Trattamento A2 (*)	2,01	1,39	1,01	0,97	0,93
Trattamento A3 (*)	4,02	2,78	2,01	1,95	1,87
<i>Da lago artificiale, naturale, da fiume</i>					
Disinfezione	<5.000	≥5.000 - <25.000	≥25.000 - <50.000	≥50.000 - <100.000	≥100.000
Disinfezione	0,45	0,18	0,11	0,08	0,05
Trattamento A1 (*)	2,45	1,33	1,00	0,83	0,61
Trattamento A2 (*)	3,90	1,90	1,34	1,07	0,72
Trattamento A3 (*)	4,83	2,35	1,66	1,33	0,90

(*) Vedi classificazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. 152/99

b) Servizio fognatura (COFO)

$$COFO = 0,56 \cdot [0,15 (L_f)^{0,4} (Ab)^{0,6}] + EE$$

dove:

COFO = Spese funzionali per il collettamento fognario (migliaiaia €anno)

L_f = Lunghezza rete fognaria (km)

Ab = Abitanti serviti

EE = Spese energia elettrica (migliaiaia €anno)

c) Servizio trattamento reflui (COTR)

$$COTR = 0,56 \cdot \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i (Ct)^{\beta_i} \cdot A_i F_i \right)$$

COTR = Costo operativo per i trattamenti (migliaiaia €anno)

Ct = Carico inquinante trattato (kg/giorno di COD)

n = Numero impianti

α_i = Coefficiente, relativo all'impianto i-esimo, funzione della classe di impianto - (da tabella)

β_i = Esponente, relativo all'impianto i-esimo, funzione della classe di impianto - (da tabella)

A_i = Coefficiente, relativo all'impianto i-esimo, funzione della difficoltà dei trattamenti - linea acque (da tabella)

F_i = Coefficiente, relativo all'impianto i-esimo, funzione della difficoltà dei trattamenti - linea fanghi (da tabella)

Classi di Impianto

	α	β
Grandi impianti: oltre 2000 kg/giorno di COD	0,35	0,90
Medi impianti: fino a 2000 kg/giorno di COD \cong 15.000 A.E.	0,40	0,95
Piccoli impianti: fino a 300 kg/giorno di COD \cong 2.500 A.E.	0,45	1,00

<u>LINEA ACQUE</u>	Tipologia di trattamento	A
	Solo sedimentazione primaria	0,42
	Secondario massa sospesa	1
	Secondario massa adesa	0,57
	In presenza di trattamento terziario il coefficiente A va moltiplicato per	1,4

<u>LINEA FANGHI</u>	Tipologia di trattamento	F
	Ispessimento, digestione aerobica, essiccazione in letto	1
	Digestione anaerobica	1,35
	Disidratazione senza digestione anaerobica	1,35
	Digestione anaerobica con disidratazione	1,70
	Digestione anaerobica, disidratazione, essiccamento	2,0
	Disidratazione, essiccamento	1,75
	Digestione anaerobica, disidratazione, incenerimento	2,1
	Disidratazione, incenerimento	1,8

Per evitare che ad una classe superiore di impianti corrispondano costi operativi inferiori al valore determinato per il limite superiore della classe precedente, si assume il valore di costo calcolato per detto limite fino a quando questo non sia superato dal valore che compete alla propria classe di impianto.

4. I costi operativi di riferimento ottenuti secondo le formule di cui al comma precedente, al netto delle componenti *EE* ed *AA*, sono adeguati dall'Ambito in base all'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, a far data dal 1° gennaio 2002.
5. Con apposito provvedimento il Comitato procederà ad aggiornare le formule relative ai costi operativi di riferimento.

Articolo 9 – Ammortamenti

1. In questa componente di costo sono comprese, con riferimento all'art. 2425 del codice civile, le seguenti categorie:
 - B10a – Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

- B10b – Ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - B10c – Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.
2. Sulle immobilizzazioni materiali e immateriali previste nel Piano di Ambito, al netto di eventuali contributi a fondo perduto, si applicano le aliquote di ammortamento stimate secondo la vita utile dei beni nel limite massimo dei coefficienti ordinari ammessi dalle legge fiscali. Nel calcolo di questa componente di costo non sono riconosciuti gli ammortamenti anticipati o accelerati previsti dall'art. 67, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con DPR n. 917/86, né gli ammortamenti finanziari di cui all'art. 69 del medesimo Testo Unico.

Articolo 10 – Remunerazione sul capitale investito

1. Il valore del capitale investito è desunto dal Piano di Ambito di cui all'articolo 22 ed è calcolato come media dei valori del capitale iniziale e finale dell'esercizio.
2. Il tasso di remunerazione, da applicarsi sul capitale investito determinato ai sensi del comma precedente, è pari all'Interest Rate Swap (IRS) a quindici anni, valutato al momento dell'approvazione del piano, aumentato di un margine pari al 3,5%.

Articolo 11 – Canone di concessione

1. Per i cespiti conferiti in uso al Gestore è previsto un canone di concessione che deve essere calcolato secondo le quote annuali di interesse e di rimborso della parte capitale dei debiti relativi a detti cespiti. Le quote annuali devono essere calcolate al netto di eventuali contributi pubblici erogati sui mutui.
2. E' ammessa una quota aggiuntiva, oltre il rimborso del debito residuo di cui al comma 1, per la remunerazione di quelle opere conferite in uso e realizzate in autofinanziamento dalle società di capitali e/o aziende speciali preesistenti al Gestore. Tale quota aggiuntiva è determinata riconoscendo al capitale investito in autofinanziamento, risultante dai libri contabili delle società e/o aziende alla data di emanazione del Metodo, sia la componente di ammortamento che di remunerazione di cui agli articoli 9 e 10.

Titolo IV – L'articolazione della tariffa

Articolo 12 – Criteri di articolazione

1. L'Ambito articola tariffa di riferimento in un corrispettivo fisso annuale e in corrispettivi unitari, determinati secondo i riferimenti di cui all'articolo 13 della legge n. 36/94 nonché secondo il criterio degli scaglioni di consumo, in base alle modalità definite negli articoli seguenti.
2. L'Ambito assicura che, in base alle stime dei consumi, i proventi annuali derivanti dai corrispettivi approvati corrispondano all'ammontare complessivo delle entrate tariffarie determinato ai sensi del precedente articolo 3, comma 1.

Articolo 13 – Tariffe per le utenze domestiche

1. Gli Ambiti determinano l'articolazione tariffaria per gli usi domestici potabili e, ove esistano reti separate, anche per gli usi domestici non potabili. L'Ambito può stabilire determinare una maggiorazione per le utenze domestiche non residenti.

2. Il corrispettivo fisso è applicato a ciascuna unità abitativa ed è definito dall'Ambito in modo che, per un livello di consumo pari a quello medio annuo dell'utenza domestica dell'ATO, l'importo risulti non superiore al 10% della spesa per il servizio idrico integrato, calcolata moltiplicando la tariffa di riferimento per detto livello di consumo.
3. L'Ambito determina la tariffa base e la tariffa di penalizzazione. Quest'ultima viene applicata alla parte di consumo per abitante superiore ad un livello fissato dall'Ambito, in modo da escludere comunque le utenze con consumo complessivo inferiore a 150 mc/anno.
4. L'Ambito individua un livello dell'ISEE al di sotto del quale il titolare di un contratto per uso domestico può richiedere l'utilizzo delle forme di agevolazione. Tali forme consistono nella riduzione della spesa per il servizio idrico integrato, eventualmente fino ad un limite massimo di consumo per abitante definito dall'Ambito, e sono stabilite in base alle risorse derivanti dalla tariffa di penalizzazione di cui al comma precedente.
5. Agli utenti domestici non allacciati alla pubblica fognatura è applicata solo la quota di tariffa relativa al servizio di acquedotto. Agli utenti domestici non serviti da acquedotto pubblico ma recapitanti in pubblica fognatura è applicata solo la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione.

Articolo 14 – Tariffe per le utenze non domestiche

1. Per gli utenti non domestici l'Ambito individua categorie di utenze in base al consumo medio associato al diametro del contatore installato.
2. Per ciascuna categoria l'Ambito determina la tariffa base e la tariffa di penalizzazione, che non può essere inferiore a quella applicata alle utenze domestiche, nonché il livello di consumo oltre il quale si applica detta tariffa.
3. Agli utenti non domestici non allacciati alla pubblica fognatura è applicata solo la quota di tariffa relativa al servizio di acquedotto. Agli utenti non domestici non serviti da acquedotto pubblico ma recapitanti in pubblica fognatura è applicata solo la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione.

Articolo 15 – Tariffe di fognatura e depurazione per le utenze produttive

1. La tariffa per le utenze produttive che scaricano in pubblica fognatura è articolata in un corrispettivo fisso, in una tariffa di fognatura, non inferiore alla componente tariffaria relativa al servizio di fognatura per l'utenza domestica prevista nel Piano di Ambito, e in una tariffa di depurazione delle acque reflue industriali, determinata in base ai parametri standard definiti nel Piano di Ambito e comunque non inferiore a quella per la depurazione delle acque reflue scaricate dalle utenze domestiche.
2. Nei tempi e nei modi stabiliti nella convenzione di gestione e comunque entro 6 mesi dalla prima revisione tariffaria, il Gestore aggiorna il censimento e il campionamento delle acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura, trasmettendone i risultati all'Ambito.
3. Successivamente all'aggiornamento di cui al comma 2, l'Ambito determina i valori dei parametri standard di cui al comma 1, come medie di ATO calcolate sul totale degli impianti di trattamento, e adotta una formula tipo che includa separatamente l'incidenza dei costi annui relativi alle varie tipologie di trattamento.
4. In sede di prima revisione tariffaria il Piano di Ambito deve essere aggiornato alla luce dei risultati del rilevamento di cui al comma 2 e sulla base delle determinazioni assunte dall'Ambito ai sensi del comma 3.

5. Per l'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione il Gestore del servizio idrico integrato fa installare a carico dell'utente un misuratore di portata oppure sottoscrive un apposito contratto con l'utente ai sensi del quale il volume scaricato dallo stesso è determinato sulla base di stime o di misurazioni soggette a periodico adeguamento.

Titolo V – Disposizioni per le attività connesse

Articolo 16 – Attivazione della fornitura del servizio di acquedotto e di fognatura e depurazione

1. Il Metodo non si applica all'attivazione della fornitura del servizio di acquedotto e di fognatura e depurazione, i cui proventi sono costituiti dai contributi di allacciamento.
2. Con specifico provvedimento il Comitato stabilisce i criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento. Fino all'emanazione di tale provvedimento detti contributi dovranno essere disciplinati dalla convenzione di gestione.
3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta alla separazione contabile.

Articolo 17 – Acque meteoriche di dilavamento

1. I costi sostenuti per la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del suolo sono esclusi dal calcolo della tariffa del servizio idrico integrato.
2. Nel caso di fognature miste, l'Ambito, sentito il Gestore, definisce le modalità di ripartizione dei costi operativi e di investimento, in relazione agli indici di piovosità del territorio e alla superficie scolante servita.
3. L'Ambito, qualora non sia in grado di ripartire i costi congiunti per carenza di informazioni o per particolari condizioni del territorio, richiede al Gestore la redazione di un Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento, che lo stesso Ambito dovrà successivamente approvare. Tale Piano dovrà essere redatto entro i primi tre anni dall'affidamento del servizio e dovrà contenere l'indicazione dei costi operativi e degli investimenti necessari per la gestione delle acque meteoriche.
4. Fino all'approvazione del Piano di gestione, gli investimenti e i costi operativi per le fognature miste sono decurtati secondo coefficienti standard stimati dall'Ambito in base agli indici di piovosità dell'ATO e alla superficie scolante servita, salvo diverso accordo con il Gestore.

Articolo 18 – Acqua acquistata da terzi

1. La componente di costo relativa all'acquisto di acqua da terzi da inserire nel computo della tariffa di riferimento è determinata dall'Ambito in base ai criteri, per quanto applicabili, del presente Metodo.
2. Nel caso di acqua venduta all'ingrosso da parte del Gestore, l'Ambito adotta una separazione contabile sui costi operativi di investimento relativi alle fasi di produzione e trasporto individuando la frazione di competenza del servizio idrico integrato.

Articolo 19 – Acqua venduta per usi non domestici non potabili

1. Al fine di escludere dal computo della tariffa del servizio idrico integrato i costi relativi alla fornitura di acqua per usi non domestici non potabili, l'Ambito adotta una separazione

contabile sui costi operativi e di investimento, da effettuarsi sulla base della destinazione dei volumi prodotti.

Articolo 20 – Trattamento dei rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione

1. Al fine di escludere dal computo della tariffa del servizio idrico integrato i costi operativi e di investimento relativi a tali attività, l'Ambito adotta una separazione contabile.
2. L'Ambito costituisce un fondo vincolato, che si alimenta con una quota dei proventi pari al 20% dei ricavi previsti per il trattamento dei rifiuti liquidi conferiti. Detto fondo può essere impiegato per la modulazione della tariffa nel tempo, secondo i criteri previsti dall'articolo 4, oppure per la riduzione della tariffa di depurazione degli utenti allacciati alla pubblica fognatura e dotati di fosse settiche/Imhoff. La riduzione massima che l'Ambito può applicare è pari al 70% della tariffa di depurazione domestica.
3. In relazione a quanto previsto dall'art. 36, comma 6 del D. Lgs. 152/99 allo smaltimento dei rifiuti liquidi di cui all'articolo 1, lettera r), punto 2 si applica la tariffa di depurazione per le utenze produttive di cui all'articolo 14, salvo che tali servizi non siano svolti in regime di concorrenza o che disposizioni regionali non stabiliscano diversamente.

Titolo VI – Revisione tariffaria

Articolo 21 – Modalità della revisione tariffaria

1. L'Ambito effettua la prima revisione della tariffa dopo tre anni dall'affidamento del servizio idrico integrato. Le successive revisioni avvengono a cadenza quinquennale.
2. L'Ambito effettua la revisione della tariffa svolgendo le seguenti attività:
 - a) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi l'Ambito provvede ad applicare una penalità secondo criteri che devono essere stabiliti nella Convenzione di gestione e che dovranno commisurare la penalità stessa all'inosservanza contrattuale e alla quota di entrata tariffaria del periodo, aumentata degli interessi, correlata a tali obiettivi. Qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi si accompagni alla mancata o incompleta realizzazione degli investimenti previsti la penalità non può essere inferiore alla quota di entrata tariffaria del periodo al lordo degli interessi correlata a tali investimenti;
 - b) confronto fra l'ammontare previsto per investimenti e costi operativi e quello effettivamente sostenuto dal Gestore nel periodo considerato. Qualora la differenza risulti superiore all'eventuale franchigia fissata dall'Ambito, in misura non superiore all'1%, si procede a revisione tariffaria per il periodo successivo, commisurata allo scostamento in eccesso alla franchigia stessa, in tutti i casi di valori effettivi inferiori a quelli previsti, nonché nei casi di valori effettivi superiori a causa di imprevisti eventi esterni alla gestione. La revisione, che non deve annullare l'incentivo alla efficienza da parte del gestore, si basa sui valori risultanti a consuntivo, su quelli previsti inizialmente nel piano e sulle nuove previsioni elaborate dall'Ambito e può essere effettuata attraverso la modifica del coefficiente di miglioramento dell'efficienza e/o dei livelli dei costi operativi e di investimento considerati nel computo della tariffa di riferimento;
 - c) confronto fra i ricavi complessivi previsti e quelli realizzati dal Gestore nel periodo considerato, individuando eventuali scostamenti dovuti ai volumi erogati effettivi. Nel caso di scostamenti superiori all'eventuale franchigia fissata dall'Ambito in misura

- non superiore all'1%, l'Ambito procede al conguaglio per la variazione in eccesso all'eventuale franchigia, a valere sulla tariffa di riferimento del primo anno o dei successivi prima della nuova revisione tariffaria;
- d) confronto fra i ricavi previsti per il trattamento dei rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione e quelli effettivamente realizzati dal Gestore. Nel caso di scostamento, l'Ambito procede a computare il 20% del differenziale fra gli importi previsti per il fondo vincolato di cui all'articolo 20, comma 2, per il periodo successivo;
 - e) ripartizione, nel caso disciplinato dall'articolo 17, comma 3, della spesa per investimenti e dei costi operativi di progetto sulle fognature miste in funzione del piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
 - f) aggiornamento del piano di ammortamento dei debiti relativi ai cespiti conferiti in uso al Gestore e conseguente rideterminazione del canone di concessione per gli anni successivi la revisione.
3. L'Ambito può effettuare revisioni anche prima della scadenza prevista al comma 1, nel caso riscontri significativi scostamenti dalle previsioni del Piano di Ambito in ordine al raggiungimento degli obiettivi e in relazione alla corrispondenza tra le entrate tariffarie.

Articolo 22 – Piano di Ambito e convenzione di gestione

- 1. L'Ambito, previa ricognizione delle opere esistenti e sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni, approva il piano di Ambito, che deve indicare:
 - a) Gli obiettivi del servizio, specificati come livelli tecnici, compresi quelli di qualità della risorsa, e livelli organizzativi;
 - b) Il programma degli interventi;
 - c) La specifica delle fonti utilizzabili della risorsa idrica, già in essere o di nuova acquisizione, nonché il ricorso eventuale all'acquisto da terzi;
 - d) L'individuazione delle aree di salvaguardia a tutela della qualità delle risorse da utilizzare;
 - e) Il modello gestionale e organizzativo;
 - f) Le modalità della raccolta di dati e informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni previste nel titolo V e all'articolo 15;
 - g) Le tariffe preesistenti nell'ATO e il computo della tariffa media ponderata previsto dal precedente articolo 5, con elencazione analitica delle voci considerate;
 - h) Il piano finanziario della gestione del servizio idrico integrato per l'intera durata dell'affidamento, con specifica indicazione dei costi operativi, computati ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 4, degli ammortamenti, della remunerazione del capitale investito, del canone di concessione, delle previsioni sull'evoluzione della domanda, delle risorse finanziarie necessarie e delle modalità di determinazione della tariffa di riferimento;
 - i) L'articolazione della tariffa di riferimento, determinata dall'Ambito ai sensi dell'articolo 13, della legge n. 36/94 e del precedente titolo IV.
- 2. Per permettere l'applicazione del Metodo, la Convenzione di gestione deve prevedere:
 - a) gli obblighi derivanti dal piano di Ambito, che deve essere allegato alla convenzione per farne parte integrante, e in particolare gli obiettivi del servizio, il programma degli interventi, il piano finanziario della gestione e l'articolazione della tariffa di riferimento;

- b) la disciplina contrattuale prevista nel regolamento di erogazione del servizio, secondo i criteri definiti dal Comitato d'intesa con le Regioni;
- c) le regole per la determinazione del prezzo di riscatto delle opere non completamente ammortizzate al termine della concessione/affidamento;
- d) le modalità della revisione tariffaria, incluse le sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi, secondo quanto specificato nell'articolo 21;
- e) i dati tecnici, organizzativi, economici e finanziari relativi alla gestione, che il Gestore deve trasmettere all'Ambito per agevolare l'attività di controllo e l'individuazione di eventuali penalità per l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione.

Articolo 23 – Obblighi del Gestore e comunicazioni al Comitato

1. Il Gestore è tenuto ad effettuare la certificazione del bilancio di esercizio. Il Gestore è tenuto, inoltre, ad effettuare la separazione contabile secondo le regole dettate dal Comitato e, nelle more di tale provvedimento, secondo criteri fissati dall'Ambito.
2. Il Gestore deve comunicare al Comitato :
 - a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;
 - b) il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e della relazione degli amministratori, nonché il conto economico e lo stato patrimoniale risultanti dalla separazione contabile di cui al comma 1;
 - c) i dati tipici di gestione e relativi indici, nonché i dati rilevanti del piano di investimenti, specificati secondo le disposizioni che il Comitato provvederà ad emanare in proposito.
3. Fatti salvi gli eventuali ed ulteriori obblighi di comunicazione degli Ambiti alla Regione, secondo le rispettive leggi regionali, l'Ambito trasmette al Comitato:
 - a) Il piano di Ambito e le successive modifiche e integrazioni, al fine di verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie con riferimento alla politica tariffaria (art. 22, comma 2, lett. f), della legge n. 36/1994);
 - b) le convenzioni di gestione, i relativi allegati oltre al piano di Ambito e le successive modifiche;
 - c) la delibera di affidamento della gestione e i relativi allegati.L'Ambito provvede inoltre a formulare un rapporto annuale sullo stato di attuazione del piano di Ambito, secondo le disposizioni che il Comitato provvederà ad emanare in proposito.

Titolo VII – Disposizioni finali

Articolo 24 – Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel presente Metodo si applicano dal 1° gennaio 2003.
2. Gli Ambiti che hanno già provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato entro il 31 dicembre 2002, potranno rinviare l'applicazione delle regole del presente decreto al momento della prima revisione tariffaria, con la decorrenza di cui al comma 1.

3. Il Comitato, di propria iniziativa ed in ogni caso a cadenza quinquennale, propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio eventuali modifiche al Metodo normalizzato, per tenere conto, tra l'altro, di nuove disposizioni normative, di evoluzioni tecnologiche, di variazioni finanziarie ovvero di cause straordinarie che afferiscano alla generalità del territorio nazionale.
4. Il Comitato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull'attuazione del presente decreto e, sulla scorta delle convenzioni e dei dati acquisiti, applica le disposizioni contenute nell'art. 22 della legge n. 36/94.

Glossario

Contatore: l'apparecchio posto in ingresso all'impianto di alimentazione dell'utente per l'intercettazione, per la misura dell'acqua prelevata.

Domanda biochimica di ossigeno (BOD): la quantità di ossigeno richiesta dai microrganismi aerobi per procedere all'assimilazione e alla degradazione delle sostanze organiche presenti nei liquami.

Domanda biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅): misura convenzionale della quantità di ossigeno richiesta dai microrganismi aerobi, alla temperatura di riferimento di 20°C e con un tempo di permanenza di 5 giorni, per procedere all'assimilazione e alla degradazione delle sostanze organiche presenti nei liquami.

Domanda chimica di ossigeno (COD): la quantità di ossigeno richiesta per ossidare chimicamente, con particolari modalità operative standardizzate, le sostanze ossidabili presenti nei liquami. E' un indice che individua non solo le sostanze organiche ossidabili biologicamente, ma anche le sostanze organiche non biodegradabili, ossidabili solo chimicamente.

Digestione aerobica: il processo di stabilizzazione biologica del fango effettuata sfruttando l'azione di microrganismi aerobi che completano la degradazione delle sostanze organiche.

Digestione anaerobica: il processo di stabilizzazione biologica del fango effettuata sfruttando l'azione di microrganismi anaerobi che utilizzano l'ossigeno presente nella massa delle sostanze biodegradabili del fango inducendo una riduzione biologica.

Disidratazione: riduzione del quantitativo di acqua nel fango mediante eliminazione meccanica di parte dell'acqua contenuta.

Essiccamento: riduzione del quantitativo di acqua nel fango di supero mediante contatto con aria.

Essiccazione in letto: il processo di essiccamento consistente nello spargimento del fango su superfici drenanti all'aperto, utilizzato per piccoli impianti.

Fognatura: il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterraneo, specificatamente destinato a raccogliere e ad allontanare da aree urbanizzate, da insediamenti civili e produttivi le acque meteoriche e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale.

Fognature separate: la rete fognaria costituita da due sistemi di condotte, uno che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altro che canalizza le acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

Impianto di potabilizzazione: l'impianto costituito da uno o più stadi di trattamento che modificano le caratteristiche chimiche, fisiche e igieniche dell'acqua grezza in entrata rendendola accessibile all'uso potabile.

Incenerimento: il processo di smaltimento del fango tramite combustione.

Ispessimento: il trattamento preliminare del fango, utilizzato per ridurre il volume prima dei processi di stabilizzazione e smaltimento finale.

Nutrienti: le sostanze necessarie ai microrganismi per la costruzione del loro protoplasma (genericamente, per le acque reflue, si intendono l'azoto e il fosforo).

Rete di acquedotto: l'insieme di condutture di adduzione e distribuzione, adibite al pubblico servizio di rifornimento di acqua potabile, dalla fonte di approvvigionamento al punto di derivazione della fornitura all'utenza, con esclusione delle condutture di presa e di allacciamento.

Rete di fognatura: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

Secondario a massa adesa: il trattamento secondario di tipo biologico in cui la fase di aerazione sviluppa la crescita dei microrganismi su un apposito materiale fisso di supporto attraverso cui è fatto passare il liquame.

Secondario a massa sospesa: il trattamento secondario di tipo biologico in cui la fase di aerazione sviluppa la crescita di microrganismi dispersi nella massa di liquame in trattamento.

Sedimentazione primaria: il trattamento depurativo di tipo meccanico-fisico per la rimozione dei solidi sospesi nelle acque reflue.

Solidi sospesi: le sostanze presenti nell'acqua sotto forma di particelle sospese che ne causano la torbidità.

Trattamento fanghi: l'insieme dei processi cui sono sottoposti i materiali di risulta provenienti dalle varie fasi di trattamento della depurazione.

Smaltimento fanghi: l'operazione di recapito finale del fango trattato.

Trattamento primario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD₅ delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%.

Trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui siano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/99.

Trattamento terziario: il trattamento delle acque reflue consistente in un'affinazione del grado di depurazione raggiunto con il secondario e volto ad abbattere la torbidità residua nell'effluente degli impianti ossidativi. Sono detti terziari anche i trattamenti per la rimozione di fosforo e azoto.